



06368-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gerardo Sabeone

- Presidente -

Sent. n. sez. 265/2021

Giuseppe De Marzo

UP - 28/01/2021

Michele Romano

- Relatore -

R.G.N. 27668/2020

Elisabetta Maria Morosini

Giovanni Francolini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. (omissis), nato a (omissis)

2. (omissis), nata a (omissis)

avverso la sentenza del 20/01/2020 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga

Mignolo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;

udito il difensore dell'Agencia delle entrate, avvocato dello Stato (omissis)

(omissis), che ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati infondati e ha depositato

conclusioni scritte e nota spese;

udito il difensore dei ricorrenti, avv. (omissis), anche in sostituzione

dell'avv. (omissis), che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Piacenza del 21 dicembre 2017, che, all'esito del giudizio abbreviato,

per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di (omissis) e (omissis) per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di frode fiscale e di più fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento della (omissis) s.p.a. (capo 1) – delitto associativo in relazione al quale al (omissis) è stato riconosciuto il ruolo di organizzatore e alla (omissis) quello di mera partecipe –, nonché per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, limitatamente all'anno 2009 (capo 2), di dichiarazione infedele, limitatamente all'anno 2009 (capo 4), di occultamento o distruzione delle scritture contabili (capo 6), di ricorso abusivo al credito (capo 7) e di bancarotta fraudolenta patrimoniale, condannando i predetti, oltre che alle pene principali di giustizia, alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici ed alle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, la cui durata è stata fissata in anni dieci, e dall'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000; infine, è stata disposta la confisca dei beni in sequestro ai sensi dell'art. 322-ter cod. proc. pen.; il (omissis) e la (omissis) sono stati pure condannati al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della Agenzia delle entrate di Piacenza, costituitasi parte civile.

La Corte di appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere a carico di (omissis) e (omissis) per i reati di cui ai capi 2), 4), 6) e 7) e nei confronti della sola (omissis) anche per il delitto di cui al capo 1), perché estinti per prescrizione (anche se nella parte del dispositivo della sentenza di appello relativo alla (omissis) non si menziona il delitto di cui al capo 4, ma lo si arguisce dalla motivazione), mentre ha confermato la condanna dei predetti per il delitto di bancarotta di cui al capo 8) e del solo (omissis) per il delitto di cui al capo 1).

La Corte di appello ha conseguentemente ridotto la pena principale – che è stata anche condizionalmente sospesa nei confronti della (omissis) – ha eliminato le pene accessorie previste dall'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e, per la sola (omissis), anche la pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, mentre ha ridotto per entrambi la durata delle pene accessorie fallimentari. Ha confermato nel resto le disposizioni della sentenza di primo grado, inclusa la confisca.

Pertanto, il solo (omissis), all'esito del giudizio di secondo grado, risulta condannato per il delitto associativo, mentre entrambi sono stati condannati per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Quanto al reato associativo, il (omissis) è stato condannato per avere partecipato, quale organizzatore, ad una associazione finalizzata a commettere, almeno a partire dal 2006, più delitti di frode fiscale e atti di distrazione del patrimonio della (omissis) s.p.a., dichiarata fallita il (omissis).

In particolare, si contesta al (omissis) di avere organizzato un'associazione volta a commettere più reati fiscali attraverso il seguente meccanismo. Diverse società straniere, soprattutto russe, controllate dalla (omissis) s.p.a., vendevano legname alla società svizzera (omissis) AG, che a sua volta emetteva fattura per detti prodotti al proprio rappresentante fiscale italiano che li rifatturava alla (omissis); in realtà, la vendita avveniva direttamente dalle società straniere alla (omissis), mentre la società svizzera ed il suo rappresentante fiscale erano soggetti meramente interposti la cui sola finalità era quella di consentire alla (omissis) di non pagare l'IVA.

Difatti, le società estere e la società svizzera non scontavano l'IVA, mentre il debito di imposta si concentrava sul rappresentante fiscale italiano che poi non versava l'importo dovuto all'erario, avvalendosi a sua volta di false fatture passive od omettendo di presentare la dichiarazione fiscale; il rappresentante fiscale incamerava l'IVA corrisposta dalla (omissis) s.p.a. e provvedeva a trasmettere il relativo ammontare, mediante bonifici bancari, su conti aperti presso aziende di credito svizzere e dei quali gli amministratori della (omissis) avevano la disponibilità.

In altri casi le società russe cedevano il legname alla società polacca (omissis) (omissis), che le fatturava alla (omissis) AG, che poi provvedeva, con le modalità sopra già descritte, a fatturare la cessione alla (omissis) s.p.a..

Relativamente al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i due imputati risultano condannati per avere concorso alla distrazione di beni della società fallita mediante tre distinte condotte (vedi pag. 186 della sentenza primo grado): 1) la distrazione della somma di euro 14.188.966,00 corrispondente all'importo complessivo dei bonifici effettuati a favore delle società russe ed alla (omissis) e a (omissis); 2) la distrazione della somma di euro 18.730.060, pari all'IVA evasa dal 2006 al 2010, annotando in contabilità fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dai vari rappresentanti fiscali in Italia della (omissis) AG; 3) la distrazione della somma di euro 4.987.686,00 per fatture per operazioni inesistenti tramite (omissis) s.r.l..

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso (omissis) e (omissis), ciascuno a mezzo del proprio difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi il (omissis) a quattro motivi – dei quali il secondo, relativo al delitto di bancarotta fraudolenta, risulta suddiviso in più paragrafi, ciascuno relativo ad una delle condotte di bancarotta per le quali è stata pronunciata condanna – e la (omissis) a tre motivi – dei quali il primo, relativo alla bancarotta, anch'esso articolato in più «sottomotivi» –.

3. Con il primo motivo del suo ricorso, diretto avverso il capo della sentenza relativo al reato associativo, il (omissis) lamenta la violazione dell'art. 416 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, anche per travisamento del fatto e della prova in relazione alla qualifica, a lui attribuita, di promotore o organizzatore dell'associazione.

Assume che la Corte non ha affatto motivato in ordine all'attribuzione al (omissis) di detta qualifica, limitandosi ad illustrare le ragioni della sua responsabilità in ordine ai reati-fine.

Inoltre, nella motivazione della sentenza di appello non si fa alcun cenno al ruolo da lui svolto all'interno dell'associazione criminale. La sentenza di secondo grado si limita ad affermare che egli era consapevole del sistema fraudolento che vedeva l'interposizione fittizia di (omissis) e che ha collaborato al funzionamento di tale meccanismo, erogando finanziamenti a favore delle controllate estere, in tal modo concorrendo nelle frodi fiscali e nella distrazione di somme di pertinenza della (omissis) s.p.a., ma non chiarisce perché egli sarebbe un promotore o organizzatore dell'illecito sodalizio.

La motivazione, secondo il ricorrente, risulta illogica anche in conseguenza del travisamento per omessa valutazione, in entrambi i giudizi di merito, di una serie di documenti che escludono che egli abbia svolto un simile ruolo.

Tra questi vi è innanzitutto l'annotazione del 17 febbraio 2011 del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Piacenza, in cui vengono indicati quali promotori del sodalizio altri soggetti che avevano interesse a convogliare sulla (omissis); che fungeva da «cartiera», i profitti derivanti dall'illecito meccanismo per poi appropriarsene; tra i soggetti che avevano accesso al conto svizzero dove venivano convogliati i risultati economici delle frodi fiscali non è contemplato il (omissis).

Anche gli accordi parasociali interni a (omissis) confermano che l'(omissis), il (omissis) e il (omissis) avevano il totale controllo della (omissis) e ne erano i soli effettivi titolari.

Pure nei processi verbali di constatazione del 18 settembre 2013 e del 11 febbraio 2015 redatti dalla Guardia di Finanza si indicano i rappresentati formali e gli amministratori effettivi della (omissis) e tra essi non figura il (omissis).

Infine, l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate del 13 dicembre 2011 individuava i responsabili del sodalizio in coloro che operavano sul conto svizzero intestato alla (omissis) s.p.a., osservando correttamente che se la finalità dell'associazione era la creazione di fondi di origine illecita sui conti correnti svizzeri intestati alla (omissis); solo coloro che avevano la disponibilità di detti conti potevano essere considerati promotori o organizzatori e tra essi non

comparire il (omissis), mentre nell'avviso di accertamento sono indicati altri soggetti.

Aggiunge che la sua partecipazione ad alcuni dei reati fine è inadeguata ad attribuire allo stesso la posizione di promotore o organizzatore del sodalizio criminale, che è invece strettamente collegata al controllo della (omissis) e dei conti correnti svizzeri ad essa intestati.

Nella annotazione del 17 febbraio 2011 si afferma addirittura che il (omissis) è «l'anello debole dell'associazione, influenzabile dagli altri componenti, ciascuno dei quali, a seconda delle necessità può sfruttare il suo operato e/o la sua adesione».

Gli inquirenti, peraltro, attribuiscono un ruolo al (omissis) in quanto egli «deve dedicarsi della gestione e organizzazione dei trasporti dei prodotti provenienti dalle segherie russe e dalla consorella polacca», ma tale assunto è smentito dalle sommarie informazioni testimoniali di (omissis) del 20 ottobre 2010; quest'ultimo afferma di essere proprio lui il soggetto che si occupava dell'organizzazione dei trasporti del legname in quanto esperto di pratiche doganali e conoscitore della lingua russa, mentre il (omissis) si limitava a ricevere una *e-mail* contenente l'indicazione del contenuto del camion. Inoltre il (omissis), nella memoria allegata alle sommarie informazioni testimoniali del 9 maggio 2013, afferma di essersi personalmente occupato della gestione operativa ed amministrativa-contabile, ossia dei pagamenti attraverso conti svizzeri, di (omissis), prendendo ordini da (omissis) e (omissis) (omissis).

Dalle dichiarazioni del (omissis), di (omissis) e di (omissis) risulta che il (omissis) si occupava esclusivamente del settore commerciale, ossia della vendita del legname ai clienti della (omissis), come confermato dai clienti stessi, sentiti a sommarie informazioni.

Inoltre, il (omissis) era l'unico amministratore che era anche dipendente della (omissis) e non era anche socio di (omissis) o delle altre società collegate o controllate o di (omissis).

Coloro che, invece, erano realmente a capo del sodalizio erano i fondatori di (omissis) e di (omissis) e costoro hanno escluso che l'imputato fosse un organizzatore o promotore del sodalizio criminale.

Il ruolo, in capo al (omissis), di formale consigliere di amministrazione di (omissis) rileva ai fini del suo concorso nei reati-fine, ma non vale ad attribuirgli il ruolo di organizzatore dell'associazione per delinquere, come riconosciuto dal Pubblico ministero nel giudizio di primo grado nel corso della sua requisitoria.

Del resto, anche dalle sommarie informazioni rese da coloro che avevano partecipato ai singoli reati-fine, come il (omissis), il (omissis), il (omissis), il (omissis) e

altri, emergeva la marginalità del ruolo del (omissis), atteso che nessuno di essi lo aveva menzionato.

Nella conversazione intercettata tra il (omissis) e l'avv. (omissis) il primo si lamentava addirittura di non poter affidare compiti illeciti al (omissis).

Tali elementi erano stati posti a fondamento di un motivo di appello al quale la Corte territoriale non ha dato alcuna risposta e nemmeno su di essi si è pronunciato il Giudice di primo grado, cosicché le carenze della motivazione della sentenza di appello neppure possono essere colmate attingendo alla motivazione della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare.

La sentenza di secondo grado ha rinviato a quella di primo grado in ordine alla attribuzione al (omissis) della qualità di manager di (omissis), ma tale qualità non poteva essere confusa con quella di organizzatore del sodalizio criminale, per la quale era necessario che il (omissis) avesse esercitato un ruolo apicale e direttivo in seno allo stesso, impartendo ordini agli altri associati in relazione agli obiettivi delittuosi. Le sue attività in seno all'associazione non erano, invece, indispensabili ed infungibili come, invece, erano coloro che gestivano i conti bancari svizzeri della (omissis).

Secondo la prospettazione del ricorrente, deve, quindi, escludersi che il (omissis) abbia svolto il ruolo di promotore o organizzatore dell'associazione criminale, cosicché risulta violato anche l'art. 416 cod. pen., atteso che la Corte di appello ha confuso il ruolo di manager di (omissis) con quello di organizzatore del sodalizio criminale.

Il Giudice per l'udienza preliminare ha indicato come indizio la partecipazione del (omissis) allo smobilizzo degli investimenti patrimoniali nel periodo successivo all'inizio delle verifiche fiscali, che sarebbe stata riferita dai funzionari di (omissis) nelle sommarie informazioni testimoniali da essi rese, mentre dalla lettura dei relativi verbali emerge che lo smobilizzo ha riguardato titoli di (omissis), madre di (omissis) e (omissis). In tale occasione (omissis) si è limitato ad accompagnare in banca sua madre, senza partecipare in alcun modo allo smobilizzo.

Le sommarie informazioni testimoniali erano state travisate, così come effetto di un travisamento era l'affermazione che il (omissis) disponesse di depositi sui propri conti bancari per importi superiori ad euro 500.000,00; in realtà, egli era titolare di un conto cointestato con la moglie sul quale vi erano alcune decine di migliaia di euro.

Infine, la motivazione delle due sentenze risulta assolutamente illogica in quanto il Giudice di primo grado ha assolto il (omissis) da uno degli episodi distrattivi contestati al capo di imputazione 8), ossia proprio quello che ha ad oggetto la somma di euro 67.729.886,00 versata da (omissis) a (omissis) ed

affluita sui conti svizzeri di questa e da questa girata a diversi soggetti. Il Giudice di primo grado ha assolto il (omissis) perché tali operazioni erano <<extracontabili>> e quindi non conosciute e non conoscibili dal (omissis).

Se il (omissis) non è responsabile della distrazione di tale somma versata da (omissis) sui conti svizzeri di (omissis) in quanto le operazioni sono avvenute con modalità artificiose da lui non conoscibili, non può affermarsi che egli abbia promosso ed organizzato la compagine criminosa, il cui scopo era proprio la distrazione di detta somma.

4. Con il primo dei <<sottomotivi>> del secondo motivo del ricorso del (omissis) ed il primo <<sottomotivo>> del primo motivo del ricorso della (omissis), entrambi i ricorrenti lamentano – in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta commessa mediante la distrazione della somma di euro 18.730.060,00 corrispondente all’IVA evasa dal 2006 al 2010 a seguito dell’annotazione in contabilità delle fatture soggettivamente inesistenti emesse dai diversi rappresentanti fiscali della (omissis) e dalla (omissis) (omissis) - stabile organizzazione in Italia – la nullità per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 50 e 405, comma 1, 441 e 441-bis cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione.

Con l’atto di appello il (omissis) ha eccepito che il Giudice per l’udienza preliminare ha ammesso alcuni degli imputati al rito abbreviato all’udienza del 6 aprile 2007, omettendo, però, di procedere nei confronti degli imputati ammessi al rito abbreviato separatamente dagli imputati nei cui confronti si stava svolgendo l’udienza preliminare, cosicché nelle udienze successive si è proceduto congiuntamente sia per coloro nei cui confronti si procedeva a giudizio abbreviato, sia per coloro per i quali proseguiva l’udienza preliminare, provvedendo alla redazione, per ciascuna udienza, di un unico verbale.

All’udienza del 13 luglio 2017 il Pubblico ministero aveva modificato il capo di imputazione n. 8), aggiungendo la condotta distrattiva sopra indicata, limitando, tuttavia, tale contestazione esclusivamente a coloro per i quali si stava procedendo ad udienza preliminare.

Difatti nel verbale di udienza si legge: <<Il Pubblico Ministero preliminarmente modifica i capi di imputazione, ai sensi dell’art. 423, comma 1, c.p., in forma scritta con contestazioni di cui alle parti evidenziate in grassetto riferite agli imputati in udienza preliminare>>.

Nello stesso verbale si legge pure: Il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio per tutti i reati così come modificati per tutti gli imputati ad eccezione di (omissis) , (omissis) >> – in realtà (omissis) – <<|(omissis) e (omissis)>>.

Formalmente, tuttavia, i procedimenti erano stati separati, tanto che nell'intestazione della sentenza emessa a conclusione del giudizio abbreviato viene indicato un numero di ruolo del Giudice per le indagini preliminari diverso da quello del procedimento a carico di coloro per i quali era proseguita l'udienza preliminare.

Che il Pubblico ministero non avesse contestato al (omissis) ed alla (omissis) la suddetta condotta distrattiva emerge pure dalla sua requisitoria al termine del giudizio abbreviato; dalla sua trascrizione emerge che egli ha affermato: «stante per il reato più grave che è quello di cui al reato di distrazione, anche nella contestazione precedente, soltanto di 95.000.000 di euro perché, gli altri 18 sono fatti oggetto, soltanto, di contestazione, fatta in udienza preliminare ...»; € 95.000.000 era l'importo della somma complessivamente distratta indicata nella richiesta di rinvio a giudizio relativa a tutti gli imputati e tale importo era rimasto inalterato, secondo quanto indicato dal Pubblico ministero nella sua requisitoria, per coloro che avevano chiesto il giudizio abbreviato.

L'ulteriore distrazione della somma di euro 18.730.060,00 corrispondente all'IVA evasa dal 2006 al 2010 non era stata contestata agli imputati e non era contestabile, avendo essi optato per il rito abbreviato c.d. «secco», ossia non condizionato all'assunzione di prove ulteriori.

Il Giudice per l'udienza preliminare aveva, invece, condannato il (omissis) e la (omissis) anche per tale ulteriore condotta distrattiva.

Con l'atto di appello gli imputati hanno lamentato di essere stati condannati per un fatto loro mai contestato. Tale doglianza doveva ritenersi tempestiva; solo per effetto di detta condanna erano sorti la possibilità e l'interesse ad eccepire la conseguente nullità.

La Corte territoriale ha, invece, travisato la doglianza, ritenendo erroneamente che la contestazione fosse avvenuta nel corso del giudizio abbreviato e per rigettare il motivo di appello ha invocato i principi affermati in un precedente di questa Corte di cassazione relativo a tale diversa ipotesi (Sez. 3, n. 14433 del 04/12/2013 - dep. 2014, Z, Rv. 259719) affermando che l'inserimento di un ulteriore importo oggetto di evasione dell'IVA non conseguiva ad una produzione documentale diversa e ulteriore rispetto al compendio istruttorio originario versato al momento della decisione di optare per il rito abbreviato, quanto piuttosto ad una diversa valutazione giuridica, estesa anche ai fatti di distrazione, relativa alla determinazione dell'importo dell'imposta evasa.

Era, invece, stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza e la Corte di appello aveva ommesso di motivare sul motivo di gravame.

5. Con il secondo <<sottomotivo>> del secondo motivo del ricorso del (omissis), relativo alla condotta di bancarotta fraudolenta consistita nella distrazione mediante bonifici ed altre erogazioni ingiustificate in favore di società estere controllate da (omissis) s.p.a., il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt. 110 cod. pen. e 216 r.d. n. 267 del 1942 e degli artt. 2467 e 2497-*quinqües* cod. civ..

Il consulente tecnico del Pubblico ministero ha analizzato – ed il Giudice per le indagini preliminari ha riportato tale analisi nella sua sentenza – tutti i versamenti effettuati dalla (omissis) a partire dal 2006 a favore di ciascuna delle sue controllate estere a titolo di aumento di capitale o di finanziamento, verificando per ciascun versamento l'esistenza dell'ordine di bonifico, la contabile bancaria e la registrazione dell'operazione nel libro-giornale.

L'ammontare dei versamenti è pari a complessivi euro 69.574.146,55 e per ciascuno di essi sono stati reperiti i documenti giustificativi.

Inoltre, per la maggior parte di essi è stata reperita una scrittura privata non registrata o una delibera della controllata.

Per alcuni versamenti, per complessivi euro 14.188.966,00, il perito non ha reperito un contratto o una delibera della controllata e ha ritenuto i versamenti privi di giustificazione e conseguentemente solo per essi è stata pronunciata condanna.

Tale interpretazione era contraria alla normativa civilistica e penale e sul punto era stato proposto un motivo di appello, che la Corte territoriale ha ommesso di esaminare.

Per i conferimenti da controllante a controllata, previsti dall'art. 2497-*quinqües* cod. civ., che richiama l'art. 2467 cod. civ., non è richiesta la forma scritta ed è sufficiente un accordo verbale, salvo che venga pattuito un tasso di interesse superiore a quello legale.

La liceità o meno del finanziamento non poteva dipendere dall'esistenza di un contratto scritto. Peraltro, il finanziamento della controllante alla controllata trovava giustificazione nel rapporto di controllo, caratterizzato dal reciproco interesse, mentre per la sussistenza della distrazione era necessario che il finanziamento fosse privo di ogni giustificazione, ma tale circostanza non era stata provata.

Le società estere, fornitrici del legname venduto, erano essenziali per la stessa esistenza della (omissis) e la giurisprudenza aveva escluso la natura distrattiva di operazioni infragruppo qualora ricorressero vantaggi compensativi tra i quali poteva essere annoverato il mantenimento in efficienza delle controllate, in quanto rispondente ad esigenze generali del gruppo.

Nel caso di specie non era stata contestata o ritenuta in sentenza la insussistenza di vantaggi compensativi per la (omissis), mentre si era ritenuto che il finanziamento privo di forma scritta costituisse di per se stesso una distrazione.

La Corte di appello si era limitata a recepire quanto già affermato dal giudice di primo grado, pur ammettendo che i finanziamenti assistiti da contratti trovassero giustificazione e che pertanto sussistessero i vantaggi compensativi; diversamente, essa avrebbe dovuto ritenere tutti i finanziamenti come integranti altrettante distrazioni.

Non sussistendo una norma che imponesse la forma scritta per il contratto di finanziamento, tutti i finanziamenti dovevano ritenersi legittimi.

Sussiste la violazione delle norme del codice civile in materia di conferimenti, essendo stata ritenuta necessaria la forma scritta per i finanziamenti, e la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942, essendo distrazione il finanziamento ad una società controllata solo in assenza di vantaggi compensativi, da accertarsi con valutazione *ex ante*, mentre l'accertamento sul punto era del tutto mancato.

La motivazione risulta illogica anche perché in essa si è affermato che i finanziamenti integrano una distrazione perché non costituiscono il corrispettivo delle forniture di legname, mentre i finanziamenti per loro natura non possono essere il prezzo dell'acquisto dei prodotti.

Il riferimento alla perizia Lunati era inconferente, poiché questa era stata redatta allo scopo di valutare se fosse possibile l'esercizio di azioni revocatorie nei confronti delle banche.

La affermazione secondo la quale i finanziamenti sarebbero fittizi e diretti a dirottare ingenti risorse verso destinazioni sconosciute a diretto vantaggio dei componenti dell'associazione criminale e di altri soggetti era apodittica, considerato che per le dazioni a favore dei componenti dell'associazione e di altri soggetti il (omissis) era stato assolto.

6. Con il terzo <<sottomotivo>> del secondo motivo del ricorso del (omissis), relativo alla condotta di bancarotta fraudolenta consistita nella distrazione della somma di euro 542.312,49 erogata in favore di (omissis), legale rappresentante di (omissis) s.r.l., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 216 r.d. n. 267 del 1942 e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Il reato è stato contestato come commesso con la distrazione della somma, destinata a (omissis), legale rappresentante della società (omissis) s.r.l., di euro 542.312,49, pari alla differenza tra l'ammontare delle fatture

emesse per vendite apparenti di legname dalla (omissis) alla (omissis) s.r.l. e l'ammontare inferiore delle fatture emesse per vendite apparenti da (omissis) ad (omissis) .

Il (omissis) era stato consulente di (omissis) ed il (omissis) gli aveva proposto di ricevere il suo compenso attraverso un sistema di fatturazione triangolare, per il quale (omissis) risultava fornitrice di (omissis) e questa risultava fornitrice di (omissis) . Il compenso del (omissis) era pari alla differenza tra l'importo delle fatture emesse dalla (omissis) alla (omissis) e quello delle fatture emesse da (omissis) nei confronti di (omissis) .

Il consulente tecnico del Pubblico ministero ha quantificato in euro 40.719.195,49 le somme erogate da (omissis) a (omissis) , in cui rientrano anche euro 542.312,49 per compensi al (omissis) .

Sostiene il ricorrente che poiché le somme che rimanevano ad (omissis) provenivano da (omissis) e non da (omissis), non poteva sostenersi che fossero state distratte somme di pertinenza di quest'ultima società, che emettendo fatture nei confronti di (omissis) non pagava, ma incassava somme da questa. Gli amministratori della (omissis) potevano essere ritenuti responsabili per l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma non per bancarotta fraudolenta per distrazione, atteso che dal patrimonio della fallita (omissis) non sono uscite somme di denaro.

Inoltre, per tale condotta di bancarotta fraudolenta, la motivazione è carente poiché la fattispecie viene descritta in modo incompleto e non si comprendono le ragioni per le quali è stato ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta.

7. Con il quarto «sottomotivo» del secondo motivo del ricorso del (omissis), relativo alla condotta di bancarotta fraudolenta consistita nella distrazione della somma di euro 4.987,696,00, fatta transitare sui conti correnti della (omissis) (omissis) s.r.l., il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 216 r.d. n. 267 del 1942 e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Secondo quanto affermato nel capo di imputazione la somma sarebbe stata fatta transitare sui conti correnti bancari della (omissis) s.r.l. e sarebbe servita per euro 4.906.890,00 per chiudere fittiziamente il debito che la stessa aveva apparentemente contratto con le società (omissis)

(omissis) s.r.l., per euro 72.796,00 per pagamenti in favore di (omissis) e per euro 8000,00 per pagamenti a favore di (omissis) .

(omissis) non aveva alcun rapporto con tali soggetti; le società (omissis) (omissis) s.r.l. avevano emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della (omissis) s.r.l. che questa aveva

pagato con denaro proprio. Il rapporto di vendite simulate intercorreva solo tra la (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l.

Non era corretta l'affermazione che queste due società fossero state pagate da (omissis) con proprie risorse.

La (omissis), e per essa il (omissis), non poteva rispondere dei versamenti effettuati da (omissis) s.r.l. a (omissis) s.r.l., poiché altrimenti, unitamente alla (omissis), avrebbero dovuto essere chiamati a rispondere tutti gli altri clienti della (omissis) s.r.l..

8. Con il secondo motivo del suo ricorso, relativo alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta, il (omissis) si duole anche perché la Corte di appello ha motivato il suo convincimento in ordine alla responsabilità del (omissis) per il delitto di bancarotta fraudolenta affermando che egli è colpevole anche per la distrazione della somma di euro 8.875.204,51 a favore della società (omissis) s.r.l. (pag. 83 della sentenza di secondo grado), mentre il (omissis) è stato assolto da tale capo di imputazione, in tal modo violando il divieto di *reformatio in peius*, non essendo la sentenza stata impugnata dal Pubblico ministero in relazione a tale capo.

9. Con il secondo <<sottomotivo>> del primo motivo del suo ricorso, (omissis) (omissis) lamenta, in relazione a tutte le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale per le quali è stata pronunciata la sua condanna, la violazione degli artt. 43 e 110 cod. pen. e 216 r.d. n. 267 del 1942 e mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

9.1. In particolare, quanto alla violazione di legge, si duole per essere stato ritenuto sussistente il suo concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta, sebbene abbia svolto in seno alla (omissis) il ruolo di semplice impiegata amministrativa. Ai fini del concorso dell'*extraneus* nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è necessario che il soggetto abbia materialmente contribuito alla realizzazione delle condotte distrattive, mentre nel caso di specie tale contributo, materiale o morale, non viene individuato e neppure si chiarisce se la (omissis) avesse consapevolezza che la sua condotta arrecava un contributo al delitto di bancarotta fraudolenta.

Né il suo concorso nel reato di bancarotta poteva desumersi in modo automatico dalla sua partecipazione all'associazione per delinquere che tra i suoi fini aveva anche il compimento del delitto fallimentare, non essendo sufficiente la mera connivenza.

9.2. Relativamente alla illogicità della motivazione, deduce che la Corte di appello, per sostenere il suo concorso nel reato, ha esagerato il suo ruolo

all'interno della (omissis), attribuendole il rango di gestore della contabilità e della fatturazione (omissis), ma tale argomento poteva valere ad affermare la sua responsabilità per il delitto associativo e per la frode fiscale e forse per la distrazione dell'IVA, ma non quella per le altre condotte distrattive, che richiedevano competenze e conoscenze specifiche ed una visione d'insieme delle singole operazioni che non era dato ravvisare nella stessa (omissis).

La Corte di appello ha, invece, ritenuto che dalla partecipazione di questa al reato associativo emergesse la sua partecipazione anche al delitto di bancarotta.

La Corte territoriale ha affermato in modo apodittico che alla (omissis) sono stati demandati compiti di notevole importanza per il compimento dell'attività distrattiva e di frode fiscale, partecipando consapevolmente alle attività illecite contestate alla (omissis) e occupandosi delle attività relative alla contabilità e fatturazione di (omissis).

La Corte di appello non ha, tuttavia, mai precisato in cosa specificamente sarebbe consistito il suo contributo alla condotta distrattiva.

Dagli interrogatori resi dalla (omissis) e richiamati alle pagine 91, 92 e 94 della sentenza emerge che la stessa gestiva la fatturazione della (omissis) su indicazioni di (omissis) e (omissis) e quindi era responsabile per l'evasione fiscale. La consapevolezza della natura fittizia delle fatture non vale ad affermare il concorso della (omissis) nel delitto di bancarotta; analoghe considerazioni valgono per la conversazione intercettata tra la (omissis) e suo marito e la vicenda della trasferta in (omissis) assieme al (omissis) con i dati contabili della (omissis) e le relative intercettazioni telefoniche.

Da tali elementi non risulta che la (omissis) avesse il potere di gestire autonomamente i conti correnti della (omissis) e comunque (omissis) aveva attribuito a se stesso il ruolo di unico gestore, seppur non autonomo, di tutti i rapporti bancari della (omissis). Neppure ha rilevanza che la (omissis) fosse intestataria del 1% del capitale della (omissis), tenuto conto della minima entità della quota e della assenza di alcun ruolo in capo alla (omissis) all'interno di detta società.

Laddove poi la Corte di appello afferma che la consapevolezza della (omissis) in ordine alle distrazioni di somme della (omissis) deriva dalla sua partecipazione alla gestione della attività di fatturazione di (omissis) e dall'essere detta fatturazione strumentale alla distrazione del patrimonio della (omissis) in favore dei singoli soci, essa trascura che la (omissis) non ha mai avuto ruoli, competenze e conoscenze in (omissis), ma in (omissis); cosicché essa può rilevare solo per la distrazione relativa all'IVA e per i reati dichiarati già prescritti.

9.3. Quanto alla dedotta mancanza e contraddittorietà della motivazione, la ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha dato risposta ai rilievi formulati

nell'atto di appello in relazione al ruolo da essa svolto in (omissis) e (omissis) essendosi limitata ad esporli sinteticamente e ad esprimere il suo dissenso ribadendo la motivazione già fornita dal giudice di primo grado.

In particolare dalla gestione dell'attività di fatturazione la Corte di appello ha desunto che la (omissis) si occupasse dell'intera gestione della (omissis) con piena autonomia ed in particolare dei trasferimenti di denaro tra le due società sulla base di una sua conversazione con un dipendente della (omissis) e delle sue trasferte in (omissis) con (omissis) e (omissis) per ritirare denaro contante, trascurando altre fondamentali emergenze processuali indicate nell'atto di appello.

Difatti, nell'atto di appello era stato evidenziato che era (omissis) il soggetto che realmente gestiva tutti i rapporti bancari della (omissis) e che aveva piena conoscenza di essi e disponeva del potere di effettuare qualsiasi operazione sui conti svizzeri, seguendo le indicazioni di (omissis) e (omissis), come affermato dallo stesso (omissis) e confermato da (omissis) (omissis). La (omissis) non aveva il potere di influenzare le operazioni effettuate dal (omissis) su tali conti, tanto che egli neppure l'ha menzionata.

L'omessa valutazione di tali dichiarazioni rende illogica la motivazione della sentenza di secondo grado. A fronte di tali dichiarazioni perdeva rilevanza la circostanza che un'impiegata della (omissis) avesse chiamato l'imputata per ottenere la disponibilità ad effettuare un bonifico in (omissis), non potendo da essa desumersi che la (omissis) si occupasse della gestione dei conti correnti.

Anche con riguardo alle trasferte in (omissis), la Corte di appello ha omesso di considerare che trattasi di incombenze di spessore impiegatizio; la partecipazione della (omissis), unitamente al (omissis) ed al (omissis), serviva solo a dividere tra tre persone le somme che (omissis) voleva portare in Italia dalla (omissis) onde eludere i limiti sul trasferimento di denaro contante dall'estero.

La sentenza è contraddittoria anche laddove si afferma che la (omissis) gestiva in modo autonomo la fatturazione della (omissis) e poi si riconosce nella sentenza di primo grado che l'imputata non sapeva calcolare l'IVA.

10. Con il terzo <<sottomotivo>> del primo motivo del suo ricorso, (omissis) (omissis) lamenta, in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale mediante distrazione di somme erogate in assenza di alcuna giustificazione a favore di società straniere controllate da (omissis) s.p.a., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

In relazione a tale condotta la sentenza di secondo grado si limita ad affermare di condividere <<l'orientamento del primo grado>> secondo il quale il concorso della (omissis) si esplica mediante il ruolo associativo svolto e <<la

condotta materiale causalmente efficiente e dolosa, essenzialmente attraverso le distrazioni operate da (omissis) tramite (omissis) >>.

In tal modo la Corte territoriale ha omesso di motivare il rigetto del motivo di appello relativo a tale condotta distrattiva.

La sentenza di primo grado aveva posto a base dell'affermazione di responsabilità della (omissis) anche il concorso morale, per effetto del rafforzamento del proposito criminoso attuato sia con il suo ruolo associativo, sia in qualità di coniuge di (omissis), ma tale argomento è puramente congetturale e trova sostegno solo nel rapporto di coniugio tra i due imputati, che lascia presumere che la (omissis) conoscesse il dissesto della (omissis).

Dalla partecipazione all'associazione non può, tuttavia, trarsi la partecipazione al reato fine e non si riesce a comprendere come la Corte di appello abbia ritenuto di poter motivare la penale responsabilità della (omissis) per la distrazione delle somme erogate alle società estere desumendola dalla distrazione delle somme transitate per i conti della (omissis), che è condotta del tutto diversa e distinta.

Nella motivazione delle due sentenze di merito in relazione alla distrazione delle somme destinate alle società estere non vi è alcun accenno alla società (omissis) ed ai rapporti che la (omissis) e la (omissis) avrebbero intrattenuto con la stessa, cosicché la motivazione, oltre che carente, è pure contraddittoria.

Infine in relazione alla distrazione in favore delle controllate estere la sentenza individua elementi di responsabilità a carico del solo (omissis), senza mai citare la (omissis) e precisare come la stessa avrebbe contribuito alla realizzazione del reato e se fosse consapevole del complesso meccanismo attraverso il quale la distrazione veniva attuata, considerato che ella non aveva alcun potere di gestione all'interno della (omissis).

Laddove la Corte di appello avesse esaminato le numerose emergenze processuali indicate nell'atto di appello, sarebbe pervenuta a risultati diversi.

Dalle dichiarazioni di (omissis), (omissis) e (omissis) emerge che la (omissis) non si occupava della contabilità della (omissis) e neppure dei suoi bilanci, secondo quanto riferito da (omissis), cosicché l'imputata non aveva la possibilità di rendersi conto del complesso meccanismo attraverso il quale venivano attuate le distrazioni.

Neppure, stando alle dichiarazioni di tali soggetti, la (omissis) partecipava alle assemblee della (omissis) o curava le procedure per la loro convocazione o si occupava dei rapporti di tale società con le banche, che secondo (omissis), dipendente della (omissis), erano seguiti da (omissis).

Era (omissis) i, secondo la (omissis), che si occupava dell'emissione delle ricevute bancarie e predisponendo pagamenti e bonifici dal conto corrente della (omissis). Anche dalle dichiarazioni di (omissis) emergeva che la (omissis) non ha in alcun modo partecipato alla gestione della (omissis).

11. Con il quarto <<sottomotivo>> del primo motivo del ricorso di (omissis) (omissis), in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale mediante distrazione della somma di euro 542.312,49 erogata in favore di (omissis), legale rappresentante di Europanelli s.r.l., la ricorrente lamenta la mancanza della motivazione.

Entrambe le sentenze di merito non indicano la condotta attraverso la quale l'imputata avrebbe consapevolmente contribuito alla consumazione del reato. Esse fanno riferimento al solo (omissis) per la conoscenza dei rapporti trilaterali tra (omissis), (omissis) e (omissis) sulla base del suo ruolo nella società (omissis) e delle sue conoscenze e partecipazioni al sistema fraudolento.

La (omissis) non aveva alcun ruolo nella società (omissis), mentre il ruolo della ricorrente in (omissis) non può valere ad attribuirle, in difetto di alcun riferimento a sue condotte o conoscenze specifiche, tutte le attività o operazioni che riguardino detta società.

Nella sentenza non si spiega se e come la (omissis) fosse a conoscenza non solo dello specifico giro di fatture tra (omissis); (omissis) ed (omissis), ma soprattutto della finalità distrattiva di esso, potendo esso trovare giustificazione anche nel mero intento di evasione. Le due sentenze non indicano alcun elemento dal quale possa ricavarsi il consapevole contributo della ricorrente nella realizzazione di uno strumento contabile volto a retribuire il (omissis), che la (omissis) non ha peraltro mai conosciuto.

Le somme utilizzate per retribuire il (omissis) provenivano dalle casse di (omissis) (omissis) ed era (omissis) che gestiva i conti di questa società, come dallo stesso riferito. Il (omissis) non ha, infatti, mai affermato di aver avuto rapporti con la (omissis).

12. Con il quinto <<sottomotivo>> del primo motivo del ricorso di (omissis) (omissis), in relazione alla condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale mediante distrazione della somma di euro 4.987,696,00, fatta transitare sui conti correnti della (omissis) s.r.l., la ricorrente lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Anche in relazione a tale distrazione la Corte di appello non indica la condotta attraverso la quale la (omissis) avrebbe concorso nel reato, limitandosi a fare riferimento alla natura fittizia delle fatture emesse dalle società (omissis)

(omissis) a (omissis) e quindi a desumere in modo automatico dalla partecipazione della (omissis) alla attività di fatturazione della (omissis) la consapevole sua partecipazione a tutti i fatti di reato ai quali si ispirava la gestione della (omissis), essendo la falsa fatturazione lo strumento che consentiva la distrazione di somme di pertinenza di (omissis).

In realtà, come già affermato in relazione alle altre condotte di bancarotta, la partecipazione all'attività di fatturazione non può giustificare l'affermazione della penale responsabilità della (omissis) per qualsiasi condotta di distrazione; essa poteva semmai essere posta a base della colpevolezza della (omissis) per i reati fiscali e per la distrazione delle somme corrispondenti all'IVA evasa, ma non per le altre distrazioni.

Per poter affermare la penale responsabilità della (omissis) per la specifica condotta distrattiva era necessario indicare le ragioni per le quali doveva ritenersi che la stessa conoscesse l'accordo trilaterale tra (omissis), (omissis) e (omissis), nonché la natura fittizia dei rapporti tra le tre società e la destinazione di parte dei pagamenti a favore di (omissis) e (omissis) (omissis), mentre su tali questioni la sentenza di secondo grado non ha affatto motivato e la sentenza di primo grado riporta dichiarazioni della (omissis) che addirittura si pongono in contrasto con l'affermazione di responsabilità della (omissis). In particolare, dalle dichiarazioni della (omissis) emerge che la (omissis) non aveva alcun ruolo in seno alla (omissis).

La (omissis) si limitava a compilare fatture di (omissis) per (omissis) ma tale circostanza non poteva integrare un consapevole contributo alla specifica condotta distrattiva.

In relazione a tale condotta distrattiva la sentenza di appello richiama le censure formulate con il gravame, in cui venivano indicati diversi elementi di prova a dimostrazione dell'insussistenza del concorso della (omissis) nel reato, ma ad esse non dà alcuna risposta.

13. Con il terzo motivo del suo ricorso, (omissis) si duole della ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti, lamentando mancanza, contraddittorietà ed illogicità della decisione.

Per motivare l'esito del giudizio di bilanciamento, la Corte di appello ha fatto riferimento al ruolo ricoperto dal (omissis) in seno all'associazione per delinquere. Dovendo tale ruolo ritenersi insussistente per le ragioni indicate nel primo motivo del suo ricorso, anche il giudizio di bilanciamento deve necessariamente essere rinnovato.

14. Con il quarto motivo del ricorso del (omissis) ed il secondo motivo del ricorso della (omissis), entrambi i ricorrenti si dolgono della confisca per equivalente lamentando la violazione degli artt. 322-ter cod. pen e 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dell'art. 11 legge 16 marzo 2006, n. 148, nonché la mancanza di motivazione.

La Corte di appello ha dichiarato estinti per prescrizione i reati fiscali, ma ha confermato la confisca per equivalente asserendo che essa trovava titolo giustificativo nel reato di bancarotta.

In realtà la condanna per bancarotta non consente la confisca per equivalente e, pertanto, deve ritenersi che la Corte di appello abbia inteso fare riferimento al carattere transnazionale del reato associativo e del reato di bancarotta; il carattere transnazionale del reato consente la confisca per equivalente ai sensi dell'art. 11 della legge n. 148 del 2006.

Tuttavia, nella sentenza di appello non si fa alcuna menzione di tale carattere, né nella sentenza di primo grado si afferma che la confisca per equivalente è stata disposta anche per il reato associativo e per il delitto di bancarotta in considerazione del loro carattere transnazionale, non potendo a tal fine farsi leva sulla parola «anche» utilizzata dal Giudice per le indagini preliminari. Nella sentenza di primo grado vengono indicati quali reati transnazionali solo quelli fiscali.

La Corte di appello avrebbe dovuto motivare sulla transnazionalità del delitto associativo e del delitto fallimentare ed avrebbe dovuto indicare per ciascuno di essi il profitto conseguito, non potendo farsi riferimento all'intero ammontare delle distrazioni (omissis).

Inoltre, relativamente alla posizione di (omissis), avrebbe dovuto prendere in considerazione l'atto di transazione stipulato con la curatela fallimentare di cui il giudice di primo grado dà atto in sentenza ai fini della prevalenza delle attenuanti generiche.

15. Con il terzo motivo del suo ricorso (omissis), con riferimento alla conferma delle pene accessorie, lamenta la violazione dell'art. 166 cod. pen..

La sentenza della Corte di appello ha confermato, quanto alle pene accessorie, le disposizioni della sentenza di primo grado, mentre la sospensione condizionale, applicata dalla Corte territoriale, avrebbe dovuto essere estesa alle pene accessorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso di (omissis) è fondato.

L'odierno ricorrente, con il suo atto di appello, ha impugnato la sentenza di primo grado anche in relazione al punto in cui gli viene attribuita la qualifica di promotore o organizzatore dell'associazione, indicando, a sostegno del motivo di gravame, una serie di elementi probatori e di ordine logico che sono stati riportati anche nel ricorso per cassazione.

Su tali elementi la Corte di appello non ha fornito risposta, limitandosi ad illustrare le ragioni per le quali deve ritenersi che il (omissis) abbia gestito l'intero gruppo di società a capo del quale vi era la (omissis) e abbia altresì concretamente svolto il ruolo di amministratore della (omissis).

La Corte di appello, tuttavia, mostra in tal modo di confondere il ruolo di componente del consiglio di amministrazione svolto dal (omissis) in seno alla (omissis) ed al gruppo societario con il ruolo di organizzatore del sodalizio criminale, mentre tali concetti non sono tra loro equivalenti.

In tema di associazione a delinquere, la qualifica di organizzatore spetta a colui che, in autonomia, cura il coordinamento e l'impiego delle strutture e delle risorse associative, nonché reperisce i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, ponendo in essere un'attività che assuma i caratteri dell'essenzialità e dell'infungibilità, non essendo invece necessario che lo stesso soggetto sia anche investito di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv. 254317).

Nella motivazione della sentenza impugnata non si chiariscono le ragioni per le quali l'attività svolta dal (omissis), che non era l'unico amministratore della (omissis), avrebbe assunto quei connotati di essenzialità ed infungibilità necessari a fargli assumere il ruolo di organizzatore del sodalizio criminale.

Pertanto, la motivazione risulta illogica laddove si sostiene che il (omissis) avrebbe assunto la qualifica di organizzatore del sodalizio criminale e contemporaneamente si afferma, a giustificazione della sua assoluzione dalla imputazione di bancarotta fraudolenta consistita nella distrazione della somma di euro 67.729.886,00 versata da (omissis) a (omissis) ed affluita sui conti svizzeri di questa e poi girata a diversi soggetti, che tali operazioni, in quanto <<extracontabili>>, non erano conosciute o conoscibili dal (omissis).

Se il (omissis) non è responsabile di tale distrazione in quanto trattasi di operazioni da lui non conoscibili, neppure può affermarsi che egli abbia promosso ed organizzato la compagine criminosa, il cui scopo era proprio la distrazione di detta somma.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata in relazione al capo concernente il reato associativo con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna.

2. Passando all'esame dei motivi di ricorso che concernono la condanna del (omissis) e della (omissis) per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, deve osservarsi che nell'unico capo di imputazione distinto dal numero 8) viene menzionata una serie di condotte distrattive ciascuna delle quali non è a sua volta distinta da numeri o lettere.

Nel dispositivo della sentenza di primo grado viene affermata la penale responsabilità dei due imputati per il delitto di bancarotta di cui al capo 8), ma non si precisa se tale affermazione riguardi tutte le condotte di distrazione loro contestate o solo alcune.

In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249665).

Ne consegue che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto specificare nel dispositivo le condotte per le quali era intervenuta condanna e quelle per le quali i due odierni ricorrenti erano stati assolti.

Dalla motivazione, tuttavia, si comprende chiaramente che il (omissis) e la (omissis) non sono stati ritenuti responsabili per tutte le condotte distrattive loro contestate.

Nella motivazione della sentenza di primo grado (a pag. 186) si afferma che il (omissis) e la (omissis) sono stati ritenuti responsabili delle seguenti tre condotte distrattive: 1) la distrazione della somma di euro 14.188.966,00 corrispondente all'importo complessivo dei bonifici effettuati a favore delle società russe ed alla (omissis) e a (omissis); 2) la distrazione della somma di euro 18.730.060, pari all'IVA evasa dal 2006 al 2010, annotando in contabilità fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dai vari rappresentanti fiscali in Italia della (omissis); 3) la distrazione della somma di euro 4.987.686,00 per fatture per operazioni oggettivamente inesistenti tramite (omissis) s.r.l..

Nel suo ricorso il (omissis) ha sostenuto di essere stato condannato anche per la condotta di distrazione della somma di euro 542.312,49 destinata a (omissis), legale rappresentante di (omissis) s.r.l..

A sostegno di tale assunto ha evidenziato che sebbene in una parte della motivazione della sentenza di primo grado (a pag. 186) sia stato precisato che sono solo tre le condotte per il quale è stata ritenuta la sua penale

responsabilità, la affermazione di colpevolezza per la quarta condotta distrattiva dovrebbe ricavarsi dalla circostanza che anche su questa il Giudice per le indagini preliminari ha motivato.

In effetti, nella motivazione della sentenza di primo grado viene descritta la quarta condotta distrattiva (da pag. 213 a pag. 216), ma non si chiariscono le ragioni per le quali tale condotta integrerebbe una distrazione di attivo da parte della (omissis) s.p.a. e comunque la somma corrisposta al (omissis) rientra nella più ingente somma di euro 40.719195,26 uscita dai conti della (omissis) (omissis) (vedi pag. 215 in fondo della sentenza di primo grado) ed in relazione a questa somma si esclude (a pag. 185 della sentenza di primo grado) la responsabilità del (omissis).

Ne consegue che dalla lettura della motivazione della sentenza di primo grado non risulta che il (omissis) e la (omissis) siano stati condannati per la quarta condotta distrattiva sopra menzionata e, pertanto, sono inammissibili per difetto di interesse il terzo «sottomotivo» del secondo motivo del ricorso di (omissis) (omissis) ed il quarto «sottomotivo» del primo motivo del ricorso di (omissis) (omissis).

Elementi utili a stabilire le condotte per le quali i due imputati risultano essere stati condannati con la sentenza di primo grado neppure si ricavano dalla sentenza della Corte di appello che non solo ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse condannato gli imputati per la distrazione della somma erogata al (omissis), ma ha ritenuto che la condanna si estendesse anche alla vicenda «(omissis)» per la quale, invece, il Giudice per l'udienza preliminare ha espressamente escluso la penale responsabilità dei due odierni ricorrenti.

Conseguentemente risulta fondato il secondo motivo del ricorso del (omissis), nella parte in cui egli si duole per avere la Corte di appello motivato l'affermazione della sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta sostenendo che egli è colpevole anche per la distrazione della somma di euro 8.875.204,51 a favore della società (omissis) s.r.l. (pag. 83 della sentenza di secondo grado).

Poiché il (omissis) è stato assolto da tale capo di imputazione con la sentenza di primo, risulta violato il divieto di *reformatio in peius*, non essendo la sentenza stata impugnata dal Pubblico ministero in relazione a tale condotta distrattiva che, come si è detto sopra, integra un autonomo delitto di bancarotta fraudolenta.

3. Fondati sono pure il primo «sottomotivo» del secondo motivo del ricorso di (omissis) ed il primo «sottomotivo» del primo motivo del ricorso di (omissis).

All'udienza del 6 aprile 2007 il Giudice per l'udienza preliminare ha ammesso alcuni degli imputati al rito abbreviato, ma, pur separando formalmente le loro posizioni da quelle degli imputati che non hanno optato per un rito alternativo a quello ordinario, ha provveduto alla redazione di un unico verbale di udienza per tutti gli imputati, sia quelli ammessi al rito abbreviato, sia quelli nei cui confronti si procedeva all'udienza preliminare, cosicché nelle udienze successive si è proceduto congiuntamente sia per coloro nei cui confronti si procedeva a giudizio abbreviato, sia per coloro per i quali proseguiva l'udienza preliminare, provvedendo alla redazione, per ciascuna udienza, di un unico verbale.

All'udienza del 13 luglio 2017 il Pubblico ministero ha modificato il capo di imputazione n. 8), contestando la condotta di bancarotta fraudolenta commessa mediante la distrazione della somma di euro 18.730.060,00 corrispondente all'IVA evasa dal 2006 al 2010 a seguito dell'annotazione in contabilità delle fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse dai diversi rappresentanti fiscali della (omissis) e dalla (omissis) - stabile organizzazione in Italia.

Non si tratta, come sostenuto nella sentenza di appello, solo di una diversa qualificazione del fatto già contestato ed in particolare di una diversa quantificazione della somma oggetto di distrazione, poiché la maggior somma discende da un'ulteriore condotta distrattiva non contestata in precedenza.

Il Pubblico ministero, tuttavia, ha espressamente limitato detta contestazione agli imputati per i quali si stava procedendo ad udienza preliminare.

Difatti nel verbale di udienza si legge: «Il Pubblico Ministero preliminarmente modifica i capi di imputazione, ai sensi dell'art. 423, comma 1, c.p., in forma scritta con contestazioni di cui alle parti evidenziate in grassetto riferite agli imputati in udienza preliminare».

Nello stesso verbale si legge pure: «Il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio per tutti i reati così come modificati per tutti gli imputati ad eccezione di (omissis) , (omissis) » - in realtà (omissis) - « (omissis) e (omissis)».

Il Giudice per l'udienza preliminare ha, invece, condannato il (omissis) e la (omissis) anche per tale ulteriore condotta distrattiva.

Deve allora osservarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato che la nullità comminata espressamente dall'art. 522 cod. proc. pen., riguardante la sentenza di condanna nella parte relativa al fatto nuovo rispetto a quello contestato, è assoluta ed insanabile e va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché concerne l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio

dell'azione penale (art. 179, comma 1, cod. proc. pen.) (Sez. 1, n. 11651 del 09/11/1992 Ud., Barrago, Rv. 192580).

La condanna per un reato non contestato, poiché concerne l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, comporta una nullità assoluta ed insanabile, che può essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178 lett. b) e 179 cod. proc. pen..

Tale principio è stato ribadito da questa Corte di cassazione anche in tempi recenti proprio sia con riferimento all'ipotesi in cui l'imputato sia stato condannato per un reato mai contestato (vedi Sez. 1, n. 19928 del 09/04/2014, Sussarellu, Rv. 259793), sia per l'ipotesi di omessa contestazione di un'aggravante.

In particolare, in una fattispecie in cui il pubblico ministero aveva contestato una circostanza aggravante dopo che l'imputato era stato ammesso al giudizio abbreviato non condizionato, questa Corte di cassazione, pur affermando che in tale ipotesi non sono consentite contestazioni suppletive e che non può trovare applicazione l'art. 423 cod. proc. pen., ha rilevato «l'impossibilità di qualificare la nullità in questione come nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen. siccome dipendente alla violazione di norme concernenti «l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale» (la sola violazione - tra quelle di cui alla lettera b) relative all'attività del pubblico ministero - richiamata dall'art. 179 cod. proc. pen. per individuare le figure di nullità assoluta)» (Sez. 2, n. 11953 del 29/01/2014, D'Alba, Rv. 258067).

Ne consegue che nel caso di specie, in cui gli imputati sono stati condannati per un reato loro mai contestato, neppure in fatto, dal Pubblico ministero, ricorre un'ipotesi di nullità assoluta, come tale non soggetta a sanatoria o a termini di decadenza.

Deve, quindi, essere rilevata la nullità della sentenza nella parte in cui i ricorrenti sono stati condannati per la distrazione della somma di euro 18.730.060,00 corrispondente all'IVA evasa dal 2006 al 2010.

4. Deve pure rilevarsi che all'udienza preliminare del 13 luglio 2017 il Pubblico ministero ha modificato l'imputazione depositando un allegato in cui sono riportati i nuovi capi di imputazione quali risultanti a seguito della modifica.

In tale allegato si afferma espressamente che la modifica dell'imputazione riguarda sia, relativamente al delitto di bancarotta, l'ammontare complessivo della somma oggetto di distrazione, sia l'estensione della «aggravante» della transnazionalità di cui all'art. 3, lett. b), legge n. 146 del 2006, originariamente contestata in relazione al solo reato associativo, anche ai reati satellite, incluse pertanto le varie condotte di bancarotta fraudolenta.

In realtà l'art. 3, lett. b), legge n. 146 del 2006 non prevede l'aggravante della transnazionalità, che è stata introdotta dal successivo art. 4 della legge citata ed è attualmente disciplinata dall'art. 61-bis cod. pen., ma indica una delle ipotesi in cui il reato ha carattere transnazionale.

Il carattere transnazionale del reato rileva, tra l'altro, perché esso, in virtù della previsione dell'art. 11 della legge n. 146 del 2006, consente, laddove non sia possibile la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, la confisca per equivalente.

Questa Corte di cassazione ha già affermato che ai fini della applicazione del sequestro funzionale alla confisca per equivalente, previsto dall'art. 11, legge 16 marzo 2006, n. 146, è sufficiente che sia contestata e configurabile la condizione di transnazionalità del delitto per cui si procede - come definita dall'art. 3 della medesima legge - senza che sia, invece, necessario che sia contestata e ricorra la speciale aggravante della transnazionalità, di cui all'art. 4, comma primo, della predetta Legge n. 146, costituendo tale circostanza soltanto uno degli eventuali sintomi del carattere transnazionale del delitto (Sez. 3, n. 25821 del 04/02/2016, Rombi, Rv. 267010).

Tuttavia, poiché la modifica della imputazione è avvenuta, anche in relazione al carattere transnazionale dei reati satelliti, con le suddette modalità ed è stata, quindi, limitata agli imputati per i quali si stava procedendo all'udienza preliminare, con esclusione di coloro che erano stati già ammessi al rito abbreviato, anche la confisca per equivalente disposta nei confronti degli odierni ricorrenti in virtù del carattere transnazionale del delitto di bancarotta fraudolenta risulta affetta da nullità assoluta.

La confisca per equivalente conseguentemente non poteva essere disposta nei confronti di (omissis) , che all'esito del giudizio di secondo grado risulta essere stata condannata solo per la bancarotta fraudolenta, e nei confronti di (omissis) in relazione a tale reato.

Ne deriva l'assorbimento del secondo motivo del ricorso per cassazione di (omissis) e del quarto motivo del ricorso del (omissis), quest'ultimo limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta.

Quanto al reato associativo per il quale il (omissis) pure ha riportato condanna all'esito del giudizio di appello, il suo carattere transnazionale è stato affermato dalla sentenza di primo grado ed in relazione ad esso, ricorrendo gli altri presupposti previsti dall'art. 11, Legge 16 marzo 2006, n. 146, può quindi essere disposta la confisca per equivalente.

Tuttavia, l'annullamento della sentenza di secondo grado per il capo della sentenza relativo al delitto associativo, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna, comporta l'assorbimento del quarto motivo del ricorso del

(omissis) nella parte in cui si duole della confisca per equivalente disposta per tale delitto.

Su tale motivo dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio qualora lo stesso dovesse confermare la qualità di organizzatore in capo al (omissis) (laddove tale qualità fosse esclusa, il reato di mera partecipazione all'associazione per delinquere risulterebbe già prescritto prima della sentenza di secondo grado).

5. Passando alle altre due condotte distrattive per le quali il (omissis) e la (omissis) risultano essere stati condannati anche all'esito del giudizio di appello ed iniziando da quella consistita nella distrazione della somma di euro 4.987.686,00 per fatture per operazioni oggettivamente inesistenti tramite (omissis) s.r.l. (condotta distinta dal n. 3 nel 2 del ritenuto in diritto della presente sentenza), il quarto «sottomotivo» del secondo motivo del ricorso del (omissis) risulta fondato.

Tale condotta è stata così descritta nel relativo capo di imputazione: «distraevano la somma di euro 4.987.686,00 facendo transitare denaro sui conti correnti della società (omissis) s.r.l.» ... «di cui euro 4.906.890,00 per chiudere fittiziamente il debito che la stessa aveva apparentemente contratto nei confronti della società (omissis) s.r.l., euro 72.796,00 per pagamenti a favore di (omissis) ed euro 8.000,00 a favore di (omissis) ».

Nella motivazione della sentenza di primo grado si afferma che la Centro Legno è una società interposta tra la società svizzera (omissis) e la (omissis). Essa riceve fatture passive dalla società svizzera ed emette fatture attive nei confronti della (omissis); questa società paga le fatture alla (omissis) s.r.l. e questa a sua volta corrisponde alla (omissis) l'importo delle fatture ricevute. L'importo complessivo delle somme corrisposte da (omissis) s.r.l. a (omissis) è pari a euro 12.274.400,41.

Il Giudice per l'udienza preliminare sostiene (a pag. 216 della sentenza di primo grado) che l'interposizione tra la (omissis) e la (omissis) è fittizia e che pertanto le fatture sono relative ad operazioni oggettivamente inesistenti (mentre la interposizione fittizia integra una ipotesi di simulazione relativa sotto il profilo meramente soggettivo).

Nella motivazione della sentenza di primo grado, nel descrivere quanto riferito dalle persone informate sui fatti, tuttavia, si riportano le dichiarazioni di (omissis) in cui si afferma che le consegne del legname venivano effettuate direttamente dalla (omissis) a coloro che apparivano clienti della (omissis) s.r.l.; sulla base di tali dichiarazioni le fatture sarebbero state emesse per prestazioni oggettivamente esistenti, ma soggettivamente

inesistenti, in quanto le forniture sarebbero intercorse direttamente tra la (omissis) (omissis) e il cliente finale.

Del resto, il Pubblico ministero ha contestato agli imputati quale distrazione ai danni della fallita non l'intero importo dei pagamenti effettuati da (omissis) a (omissis), pari ad euro 12.101.154,40 (vedi pag. 218 della motivazione della sentenza di primo grado) e pari al 97,92% dei pagamenti effettuati da (omissis) (omissis) a (omissis), come sarebbe stato lecito attendersi laddove tutte le prestazioni fatturate da (omissis) s.r.l. alla fallita fossero state oggettivamente inesistenti, ma solo il minor importo di euro 4.987.686,00.

Secondo il capo di imputazione, tali somme sarebbero state versate dalla (omissis) sui conti correnti della (omissis) per essere utilizzate al fine di estinguere contabilmente il debito, solo apparente, che questa società aveva contratto con le società (omissis) s.r.l. che avevano emesso nei suoi confronti fatture per operazioni inesistenti e pagare importi minori a (omissis) e (omissis); peraltro, la (omissis) (omissis) si sarebbe resa cessionaria del credito fittizio delle società (omissis) (omissis) s.r.l., cosicché il pagamento sarebbe avvenuto non in favore di queste, ma della società svizzera.

Poiché le fatture emesse da dette società, ossia (omissis) (omissis) s.r.l., si riferivano ad operazioni oggettivamente inesistenti, il loro pagamento effettuato con somme della (omissis) s.p.a. fatte previamente transitare sui conti della (omissis) s.r.l. integrerebbe una distrazione delle somme stesse ai danni della fallita.

(omissis), con il suo appello, ha impugnato l'affermazione di responsabilità per tale condotta distrattiva sostenendo, anche facendo riferimento a quanto affermato dal consulente del Pubblico ministero (vedi pag. 90 dell'atto di appello), che le somme erano state versate dalla (omissis) alla (omissis) s.r.l. in pagamento di forniture di legno oggettivamente esistenti e che la (omissis) s.r.l. aveva utilizzato le somme così ricevute per effettuare i pagamenti delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalle società (omissis) s.r.l. (pagamenti poi effettuati alla (omissis) che si era resa cessionaria dei crediti fittizi) ed i pagamenti in favore di (omissis) e del (omissis). Il pagamento delle fatture emesse dalla (omissis) s.r.l. per forniture di legname effettivamente eseguite in favore della fallita non integrava una distrazione e non poteva addebitarsi al (omissis), amministratore di (omissis), il fatto che la (omissis) avesse utilizzato le somme ricevute dalla fallita per saldare fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.

La Corte di appello non ha dato risposta al motivo di appello limitandosi a ribadire, in forma più sintetica e sostanzialmente apodittica, quanto già affermato dal giudice di primo grado, cosicché la motivazione risulta sostanzialmente carente, non consentendo di comprendere le ragioni del rigetto del motivo di gravame.

L'accoglimento del ricorso del (omissis) in relazione a detta condotta, in quanto fondato su un motivo non strettamente personale — travolgendo la conferma, ad opera della sentenza di secondo grado, della affermazione della sussistenza del fatto di distrazione ai danni della (omissis) s.p.a. — estende i suoi effetti anche in favore di (omissis), cosicché i motivi del ricorso di quest'ultima tendenti ad affermare che la stessa non ha concorso in detta condotta restano assorbiti.

6. E' invece inammissibile il secondo «sottomotivo» del secondo motivo del ricorso del (omissis), relativo alla condotta di bancarotta fraudolenta consistita nella distrazione mediante bonifici ed altre erogazioni ingiustificate in favore di società estere controllate da (omissis) s.p.a..

Nella sentenza di primo grado il Giudice per l'udienza preliminare ha affermato la penale responsabilità del (omissis) solo per una parte delle erogazioni di denaro che la (omissis) ha effettuato in favore delle controllate estere.

Tale condotta distrattiva (descritta alle pagine 186 e seguenti della sentenza di primo grado) è stata ritenuta sussistente dal giudice di primo grado sulla base del seguente ragionamento. Sono stati analizzati tutti i flussi finanziari da (omissis) alle sue otto società controllate, di cui sei con sede in (omissis), una in (omissis) ed una in Irlanda, e sono state individuate le erogazioni di denaro non riconducibili a rapporti mercantili. Quindi, per ciascuna controllata, tra le erogazioni di denaro non riconducibili a rapporti di fornitura sono state individuate quelle che trovavano giustificazione, sulla base della documentazione contabile della controllata o della controllata, nella sottoscrizione di aumenti di capitale o in finanziamenti in favore delle partecipate.

Laddove non è stata rinvenuta documentazione in grado di attestare la causa giustificativa dell'erogazione, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che si trattasse di erogazioni prive di giustificazione e quindi di distrazioni.

Con il suo atto di appello il (omissis) ha sostenuto che tale ragionamento sarebbe erroneo, non essendo prescritto da alcuna disposizione di legge che il contratto di finanziamento debba rivestire forma scritta. Affinché il finanziamento potesse ritenersi integrare una distrazione era, invece, necessario che esso fosse



privo di giustificazione economica. Nel caso di specie tale carenza di giustificazione era rimasta indimostrata ed era contraddetta dalla circostanza che le società russe, fornitrici del legname, erano essenziali per consentire a (omissis) l'esercizio della sua attività commerciale. Inoltre, ha sostenuto il (omissis), la sua responsabilità andava esclusa poiché egli era un amministratore non esecutivo della (omissis) e comunque i rapporti con le società controllate erano stati monitorati dalla società di revisione e dai sindaci che non avevano mosso alcun rilievo.

La Corte di appello ha illustrato (da pag. 66 a pag. 77 della sentenza di secondo grado) le ragioni per le quali il (omissis) non può essere considerato un amministratore non esecutivo e ha ribadito l'esattezza del ragionamento posto dal giudice di primo grado a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità del (omissis) per tale condotta distrattiva, aggiungendo che l'enorme entità dell'indebitamento bancario raggiunto dalla capogruppo, pari all'ammontare del fatturato annuo, e l'insufficienza delle erogazioni effettuate a favore delle controllate a finanziare l'attività corrente delle partecipate sono elementi che fanno apparire tali erogazioni non quali investimento a fini di sviluppo, ma quali finanziamenti fittizi, integranti vere e proprie distrazioni prive di qualsiasi giustificazione.

Il (omissis), nel suo ricorso, è tornato a ribadire il motivo di appello, sostenendo che le disposizioni civilistiche non richiedono la forma scritta per i finanziamenti erogati dalla controllante alla controllata e che la liceità del finanziamento non può dipendere dall'esistenza di un contratto scritto e che la Corte di appello si è limitata a recepire il ragionamento già svolto nella sentenza di primo grado, senza valutare se tali erogazioni arrecassero vantaggi compensativi, da accertarsi con una valutazione *ex ante*.

Il motivo del (omissis) risulta manifestamente infondato e comunque generico.

Prima il Giudice per le indagini preliminari e poi la Corte di appello non hanno affermato che le erogazioni per le quali non è stata reperita documentazione scritta attestante il rapporto che le ha originate si riferiscano a reali rapporti di finanziamento derivanti da contratti nulli per difetto di forma scritta, ma hanno ritenuto che l'assenza di documentazione scritta non consentisse affatto di affermare che tali erogazioni trovassero titolo in un rapporto di finanziamento e hanno concluso che si trattasse di erogazioni prive di alcuna giustificazione effettuate a favore delle controllate senza che queste avessero alcun obbligo di restituire alla (omissis) gli importi da questa ricevuti.

Non può, quindi, sostenersi che vi sia stata violazione delle disposizioni del codice civile invocate dal ricorrente.



Quanto ai vantaggi compensativi, non è necessario che nel capo di imputazione si affermi la loro insussistenza, né l'onere della dimostrazione della loro assenza grava sulla accusa.

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo «gruppo», dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545).

L'onere della prova della sussistenza dei vantaggi compensativi grava sull'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Moroni, Rv. 271149; Sez. 5, Sentenza n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536) che non può limitarsi ad evidenziare la appartenenza della società erogante la somma e della società beneficiaria al medesimo gruppo di società.

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad invocare la sussistenza di vantaggi compensativi sulla base della mera comune appartenenza al medesimo gruppo della fallita e delle società da questa controllate, senza fornire in proposito alcun altro elemento a sostegno della sua affermazione.

Peraltro, la Corte di appello ha esplicitamente motivato in ordine alla insussistenza dei vantaggi compensativi, indicando le ragioni per le quali gli stessi non ricorrerebbero nel caso di specie, mentre il ricorrente, con il suo ricorso per cassazione, non si confronta affatto con tali argomentazioni, cosicché il motivo di ricorso risulta generico.

Né la motivazione risulta contraddittoria sol perché, stante l'assenza di vantaggi compensativi, non sono state ritenute quali condotte distrattive anche le erogazioni di finanziamenti per le quali è stato reperito un contratto scritto che dimostrasse il titolo della erogazione.

La Corte di appello, dovendo decidere a seguito di appello proposto esclusivamente dagli imputati, in applicazione dell'art. 597, comma 1, poteva esaminare ed eventualmente annullare solo i punti della decisione relativi all'affermazione della penale responsabilità dei prevenuti e certo non riformare la sentenza di primo grado in relazione alle imputazioni dalle quali essi erano stati assolti.

7. Deve, invece, essere accolto il terzo «sottomotivo» del primo motivo del ricorso di (omissis) .

Nella sentenza di appello (alle pagine 98 e 99) si giustifica l'affermazione della penale responsabilità dell'imputata a titolo di concorso nella distrazione commessa mediante erogazione di somme da (omissis) alle controllate straniere in assenza di giustificazione facendo riferimento al ruolo associativo svolto dalla (omissis) e alla sua partecipazione alla distrazione della somma transitata sui conti della (omissis) s.r.l..

Relativamente al ruolo svolto da (omissis) all'interno del sodalizio criminale, deve osservarsi che il concorso nel reato-fine non può essere semplicemente desunto dal ruolo dirigenziale od organizzativo rivestito dal soggetto nell'associazione criminosa, che pur ha assunto quel genere di reato nei fini del sodalizio, né dalla dimestichezza e frequentazione con gli altri aderenti all'associazione stessa (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192468).

In materia di reati associativi, il ruolo di partecipe rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per ogni delitto compiuto da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibile all'organizzazione e inserito nel quadro del programma criminoso, giacché dei reati-fine rispondono soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo, causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di «posizione» o da «riscontro d'ambiente» (Sez. 6, n. 3194 del 15/11/2007, dep. 2008, Saltalamacchia, Rv. 238402).

La Corte territoriale avrebbe, quindi, dovuto indicare quale fosse stato l'effettivo contributo di (omissis), causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della specifica condotta distrattiva, mentre tale indicazione è assolutamente carente.

Né la mancanza di tale indicazione può ritenersi compensata con le indicazioni delle modalità con le quali la (omissis) avrebbe concorso in altra e diversa condotta distrattiva, quella relativa alle somme transitate sui conti della (omissis) s.r.l., in relazione alla quale, comunque, per effetto dell'accoglimento del motivo del ricorso del (omissis), la sentenza di secondo grado deve essere annullata per quanto già detto sopra.

Neppure tale lacuna motivazionale può essere colmata attingendo alla motivazione della sentenza di primo grado, che, in aggiunta agli argomenti utilizzati anche dalla Corte di appello, fa riferimento al rapporto di coniugio esistente tra i due odierni ricorrenti per affermare che la (omissis) avrebbe



rafforzato il proposito criminoso del (omissis), senza tuttavia chiarire da quali elementi, oltre alla mera esistenza di tale rapporto, è giunto a tale conclusione.

8. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di entrambi i ricorrenti, ad eccezione dell'affermazione di responsabilità per la distrazione della somma di euro 14.188.966,00 in capo al solo (omissis), con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali tra gli imputati e la parte civile sulla base dell'esito definitivo del processo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti, ad eccezione dell'affermazione di responsabilità per la distrazione della somma di euro 14.188.966,00 in capo al solo (omissis), con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Così deciso il 28/01/2021.

Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Gerardo Sabeone

